



Il Ministro dell'Interno

CONSIDERATO, quindi, che i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stati interessati dai provvedimenti di federalismo fiscale municipale di cui al citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con soppressione della quasi totalità dei trasferimenti erariali;

CONSIDERATA la necessità di applicare le riduzioni di risorse di cui al predetto articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, atteso che tali disposizioni sono rimaste in vigore anche dopo l'emanazione delle citate norme sul federalismo fiscale municipale;

CONSIDERATO che ai comuni appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina in materia di finanza locale;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, emanato in applicazione del citato articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010, con cui è stata applicata la riduzione dei trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011;

DATO atto che la base di calcolo della riduzione a decorrere dall'anno 2012 è rappresentata dai trasferimenti attribuiti per l'anno 2011, così come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale;

DATO atto che occorre operare l'esclusione dalla base di calcolo di alcune attribuzioni che attengono a fattispecie particolari e che si configurano come regolazioni contabili e non come trasferimenti erariali;

DATO ATTO che per individuare i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in relazione ai quali va applicata la riduzione dei trasferimenti, occorre riferirsi alla





Al Ministro dell'Interno

popolazione residente al 31 dicembre 2010, ossia quella calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'articolo 265, comma 1 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con il quale viene garantito il mantenimento dei contributi erariali agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto, per il periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

CONSIDERATO, pertanto, che ai citati comuni che si trovano nella condizione di risanamento finanziario non va applicata la riduzione di risorse e VISTA la documentazione agli atti circa i comuni che si trovano in tale condizione alla data del 20 febbraio 2012 ;

CONSIDERATO che in sede tecnica di Conferenza Stato-città ed autonomie locali non è stato raggiunto un accordo per una riduzione di risorse secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

TENUTO CONTO che, in sede di riunioni tecniche presso la predetta Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si sono comunque svolti approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto dei i principi che il Ministero dell'interno ha valutato di applicare per dare applicazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal richiamato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010,

DATO ATTO che del criterio di proporzionalità della riduzione si è data comunicazione nella seduta della Conferenza Stato, città ed autonomie locali dell' 1 marzo 2012;





Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Art.1

(Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni)

1. A decorrere dall'anno 2012, viene applicata la riduzione di 2.500 milioni di euro annui per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con criterio proporzionale rispetto alle risorse finanziarie attribuite nell'anno 2011.
2. La base di calcolo della riduzione è costituita:
 - a) dal totale delle somme attribuite nell'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale ed a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario;
 - b) dal totale delle attribuzioni a titolo di trasferimenti erariali per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna.
3. Alla base di calcolo si somma l'importo della riduzione di risorse già operata per l'anno 2011 in applicazione del citato decreto del 9 dicembre 2010 e si portano in diminuzione le attribuzioni escluse secondo quanto indicato al successivo comma 4.
4. Sono escluse dalla base di calcolo della riduzione le somme attribuite a titolo di 5 per mille dell'Irpef, anno di imposta 2008, destinate ai comuni per il sostegno delle attività sociali, nonché le quote di addizionale all'Irpef attribuite ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con



Il Ministro dell'Interno

modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto si tratta di somme che non costituiscono trasferimenti erariali;

5. L'importo della riduzione per ciascun comune è determinato rapportando la riduzione complessiva di 2.500 milioni di euro al totale della base di calcolo di cui al comma 2 e, quindi, con una percentuale di riduzione del 19,492 per cento.

Art. 2

(Applicazione delle riduzioni per i comuni)

1. Gli importi delle riduzioni, per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, come determinati ai sensi degli articoli 1 e 2, sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali.

2. L'importo delle riduzioni per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario è portato in diminuzione, a decorrere dall'anno 2012, delle risorse finanziarie attribuite dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di federalismo fiscale municipale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri

- 1 MAR 2012